

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17347 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 25/08/2016

ORDINANZA

sul ricorso 3489-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LAURA TRICERRI,
rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO DISO, giusta
procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

IOFRIDA

af

Ufficio di Competenza - Tribunale di Roma - Sezione 6

avverso la sentenza n. 268/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Friuli Venezia-Giulia del 5/5/2014, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

In fatto


L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di [REDACTED] (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 268/01/2014, depositata in data 17/06/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (esercente la professione di Medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell'IRAP versata dal 2005 al 2008- è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che non sussisteva il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, stante l'utilizzo "*minimale di beni strumentali di modico valore*" e l'assenza dell'ausilio di collaboratori, "*eccezion fatta per la presenza di una segretaria part-time (incaricata di rispondere al telefono e gestire gli appuntamenti) e per il necessario ricorso ai colleghi medici "sostituiti"*".

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria.

In diritto

1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e



Protocollo del Tribunale di Udine - Sezione Tributaria - 05/07/2016




2697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe dato corretto rilievo ai compensi "corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria", ritenendo che gli stessi fossero insufficienti ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Secondo la Corte "lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore", il cui apporto, "mediato o generico", all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l'Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell'apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria. Ma i giudici della CTR hanno correttamente motivato, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.



3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte) ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell'art.13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all'Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

Respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 5/07/2016.

11/07/2016
Corte di Cassazione
Sezione I
Cassa. SSUU 9938/2014